

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016***Art. 1**Finalità*

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2016) in collegamento con la legge regionale di stabilità per l'anno 2016.

*Art. 2**Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976*

1. Il primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è sostituito dal seguente:

2. I commi secondo, terzo e nono dell' articolo 10 della legge regionale n. 19 del 1976 sono abrogati.

*Art. 3**Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990*

1. Dopo il comma 5 dell' articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

2. Il comma 6 dell' articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1990 è abrogato.

*Art. 4**Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994*

(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

*Art. 5**Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997*

(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

*Art. 6**Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999*

1. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell' articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserita la seguente:

2. Il comma 3 bis dell' articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

*Art. 7**Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999*

1. L' articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è sostituito dal seguente:

2. L' articolo 7 della legge regionale n. 13 del 1999 è sostituito dal seguente:

3. Il comma 2 dell' articolo 9 della legge regionale n. 13 del 1999 è sostituito dal seguente:

*Art. 8**Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2000*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) è aggiunto il seguente:

2. Dopo il comma 4 dell' articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 è aggiunto il seguente:

*Art. 9**Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000*

1. Alla lettera f) del comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) le parole "predispongono i piani annuali, presentando" sono sostituite dalla seguente: "presentano".

2. Al comma 3 dell' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 le parole "Il Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti "L' Assemblée legislativa regionale".

Art. 10

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Al comma 2 dell' articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) le parole "dei conferimenti" sono sostituite dalle seguenti: "del riordino".
2. Al comma 2 dell' articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001 le parole "ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione di provvedimenti legislativi nazionali".

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002

1. Il comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)) è sostituito dal seguente:

Art. 12

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004 e disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2016

1. La lettera c) del comma 1 dell' articolo 3 bis della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è abrogata.
2. Dopo il comma 4 dell' articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è aggiunto il seguente:
3. Limitatamente all'anno 2016, nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna, le Unioni di Comuni comprendenti zone montane, ivi incluso il Nuovo Circondario imolese, in deroga a quanto previsto dall' articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall' articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia o alla Città Metropolitana di Bologna e alla Regione. In tale ambito, le norme di cui all' articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.

Art. 13

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 14

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

1. All' articolo 25 ter della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi comprese le attività di verifica di cui al comma 1, lettera c): in tale ambito, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 quindices, comma 1, l'organismo regionale di accreditamento svolge le funzioni di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984";
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 - c) la lettera d) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
 - d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
 - e) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I contributi sono versati direttamente all'organismo regionale di accreditamento, il quale provvederà a rendicontare semestralmente alla Regione il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), dei soggetti certificatori accreditati. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà a riparametrare il contributo annuale, quantificato nel programma annuale di controllo, a favore dell'organismo di accreditamento per lo svolgimento delle funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.".
2. All' articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: "che svolgono in tale ambito le funzioni di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 quindices, commi 2, 3 e 4";
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 quindices della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente:

Art. 15

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

1. Dopo il comma 4 dell' articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono aggiunti i seguenti:

Art. 16

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013

1. Dopo l' articolo 5 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è inserito il seguente articolo:

2. Dopo l' articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2013 è inserito il seguente articolo:

Art. 17

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

1. Dopo l' articolo 8 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è inserito il seguente:

Art. 18

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015

1. Il comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) è sostituito dal seguente:

Art. 19

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015 in materia di procedimenti amministrativi

1. Dopo il comma 3 dell' articolo 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente:

Art. 20

Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale

(prima sostituite lett. a) e b) del comma 3 da art. 22 L.R. 30 maggio 2016, n. 9, poi abrogato articolo da art. 28 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

abrogato.

Art. 21

Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 e alla legge regionale n. 7 del 1998

1. La lettera c) del comma 3 dell' articolo 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è abrogata.

2. La lettera e) del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) è abrogata.

Art. 22

Disposizioni in materia di polizia provinciale

1. Il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimane assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle Province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale n. 13 del 2015.

2. Le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015 sono esercitate dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle Province sulla base di apposite convenzioni.

Art. 23

Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000

1. In coerenza con quanto stabilito dall' articolo 65, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2015, fino alla riforma organica della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), le risorse regionali e statali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000 sono assegnati agli enti locali e loro forme associative.

Art. 24

Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico

1. Il termine previsto dall' articolo 43, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2013, n.28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), è prorogato al 30 giugno 2016.

2. Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni di risorsa idrica in scadenza il 31 dicembre 2015 è prorogato al 30 giugno 2016. Anche nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2015 e la data di presentazione della domanda si producono gli effetti di cui all'articolo 27, comma 8, del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica).

3. In considerazione della finalizzazione al servizio pubblico e alla necessità di garantirne la continuità, le derivazioni di risorsa idrica relative al servizio idrico integrato facenti capo ai soggetti di cui all'articolo 42 del regolamento regionale n. 41 del 2001 che non risultano adeguate alle disposizioni del medesimo regolamento, possono continuare dietro presentazione di domanda di concessione e della corresponsione di quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa per cinque annualità oltre a quella in corso, entro sessanta giorni dalla richiesta di regolarizzazione effettuata dall'amministrazione a seguito di ricognizione, fino all'esito del procedimento istruttorio relativo alla domanda e con le eventuali prescrizioni necessarie dettate dall'autorità amministrativa.

Art. 25
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).